

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3692

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BRUTTI Massimo e CALVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 2005

—————

Concessione di indulto e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La drammatica situazione delle carceri italiane è caratterizzata da sovraffollamento (oggi i detenuti sono circa 60.000 a fronte di una capienza massima stimata in circa 45.000 detenuti), dal disagio degli operatori, dalla inidoneità delle strutture e del sistema nel suo complesso a realizzare il fine di rieducazione e di recupero del condannato.

Il presente disegno di legge, al fine di risolvere almeno in parte questi annosi problemi, stabilisce quindi tre ordini di intervento:

1) la concessione di un indulto differenziato in ragione della pena residua ancora da scontare, con la esclusione dei reati più gravi previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;

2) la previsione per cui, qualora il programma terapeutico e socio-riabilitativo sia svolto stabilmente all'interno di una comunità, la sospensione della esecuzione della pena detentiva per i detenuti tossicodipendenti può essere concessa anche in deroga al limite di pena di quattro anni previsto dall'articolo 90 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 309 del 1990 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

3) la previsione, per i condannati tossicodipendenti che accedono ad un programma di recupero presso comunità terapeutiche, che il Tribunale di sorveglianza, a conclusione del programma steso e verificato il suo esito positivo, dichiarerà estinta in tutto o in parte la pena.

Il presente disegno di legge si pone quindi il duplice obiettivo di dare speranza a tutti i detenuti, mediante la concessione di un indulto, anche se quantitativamente modesto, e di dare alla particolare categoria dei detenuti tossicodipendenti, che rappresentano circa un terzo della intera popolazione carceraria, maggiori possibilità di veder sospesa l'esecuzione della pena detentiva, nonché di veder estinta la pena a conclusione del programma di recupero effettuato con esito positivo, consentendo il loro completo recupero nella società.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Indulto)

1. È concesso indulto nelle seguenti misure:

a) sei mesi, per le pene da scontare, ancorché residuo di maggior pena, pari o inferiori a tre anni;

b) otto mesi per le pene da scontare, ancorché residuo di maggior pena, pari o inferiori a cinque anni;

c) un anno, per le pene da scontare, ancorché residuo di maggior pena, superiori a cinque anni.

Art. 2.

(Esclusione dall'indulto)

1. L'indulto, previsto in attuazione dell'articolo 1 della presente legge, non si applica alle pene conseguenti ai reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale.

Art. 3.

(Efficacia dell'indulto)

1. L'indulto si applica a tutti i reati commessi fino alla data del 15 dicembre 2005.

Art. 4.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. All'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Nel caso in cui il programma terapeutico e socio riabilitativo sia svolto stabilmente all'interno di una comunità, la sospensione della esecuzione di cui al presente articolo può essere concessa anche in deroga al limite di pena di cui al primo comma».

2. All'articolo 93 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A conclusione del programma, se risulta che il condannato lo ha attuato correttamente, e nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione della esecuzione della pena non ha commesso un delitto non colposo punibile con la sola reclusione, il Tribunale di sorveglianza, in considerazione del comportamento tenuto dal condannato e dell'esito del programma, dichiara la estinzione della pena in tutto o in parte, comunque in misura non inferiore alla effettiva durata del programma».